

REGOLAMENTO INTERNO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI AL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO PIENO

SENATO ACCADEMICO CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DECRETO RETTORALE	9.9.1998; 17.2.2004; 13.12.2005; 20.03.2007; 22.9.1998; 25.2.2004; 19.12.2005; 28.03.2007;
UFFICIO COMPETENTE	825/AG dd. 24.9.1998; 1256/2004 dd. 22.7.2004; 32/2006 dd. 10.01.2006; 613/2007 dd. 5.04.2007; Rip. Docenti di ruolo

Data ultimo aggiornamento: 5.04.2007

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 - NATURA E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha natura di regolamento interno ed è redatto ai sensi ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.
2. Il presente regolamento detta i criteri e le procedure per il rilascio da parte dell'Università degli Studi di Trieste - di seguito denominata "Università" - dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al personale di cui all'articolo seguente.

Art. 2 - DESTINATARI DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai professori di prima e seconda fascia, assistenti universitari di ruolo e ricercatori con regime d'impegno a tempo pieno, dipendenti di questo Ateneo, di seguito indicati "docenti e ricercatori". Ai fini del presente regolamento i ricercatori non ancora confermati si considerano impegnati a tempo pieno.
2. Il docente o ricercatore non può svolgere alcun incarico retribuito, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, che non sia stato previamente autorizzato dall'Università mediante provvedimento rettorale.
3. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi per i quali è previsto un compenso derivante:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari e dallo svolgimento di conferenze;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
4. Per tutti gli altri incarichi compatibili con il regime d'impegno a tempo pieno è richiesta l'autorizzazione del Rettore.

Art. 3 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione va richiesta al Magnifico Rettore dal soggetto - pubblico o privato - che intende conferire l'incarico. Può altresì essere richiesta dal docente o ricercatore interessato.

2. La richiesta di autorizzazione deve indicare la denominazione del soggetto conferente l'incarico ed il relativo codice fiscale, il nome del docente o ricercatore al quale viene proposto l'incarico, l'oggetto dell'incarico, il numero di ore nel caso necessario, le date di inizio e fine previste per il suo svolgimento, il compenso previsto.

Art. 4 - AMBITO E CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Magnifico Rettore nel rispetto dei criteri di compatibilità con il regime di impegno a tempo pieno stabiliti dall'art. 11 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni, tenuto conto che il regime d'impegno a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna, con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria.

2. Sono fatte salve e possono, pertanto, essere autorizzate le seguenti attività:

a) le perizie giudiziarie, le consulenze tecniche d'ufficio e le consulenze tecniche di parte;

b) la partecipazione ad organi di governo e/o consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di studio, istruzione e ricerca e le cariche pubbliche elettive, fatto salvo il collocamento in aspettativa ai sensi dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni nei casi di nomina ad una delle cariche previste dalla stessa norma;

c) le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale o pubblica purché:

- siano prestate dall'interessato in quanto esperto nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

- rientrino nell'ambito dei compiti istituzionali del soggetto conferente.

d) le attività scientifiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

e) le attività didattiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale, e non superino complessivamente nell'anno solare il limite massimo di 60 ore.

3. Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca e di collaborazione scientifica che coinvolgano risorse strumentali e umane dell'Ateneo saranno consentiti esclusivamente nelle forme e secondo le modalità di cui al Regolamento prestazioni a pagamento dell'Università.

Art. 5 - TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Magnifico Rettore si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta d'autorizzazione.

2. Qualora il docente o ricercatore presti temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse dall'Università, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'Università di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa dell'Università.

3. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione si intende accordata, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche; in ogni altro caso, si intende negata.

Art. 6 - SANZIONI

1. In caso di inosservanza del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 53, commi 7, 8 e 9 D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 7 - SUPPLENZE/AFFIDAMENTI

1. Le supplenze e gli affidamenti conferiti a docenti o ricercatori dell'Ateneo da altre Università rimangono al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Art. 8 - NORMATIVA SPECIALE

1. Rimangono al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento i casi regolati da norme speciali, quali -ad esempio- quelli previsti dagli artt. 12, 13 e 17 del DPR 382/1980 e successive modificazioni nonché i casi disciplinati dal Regolamento di attuazione del D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente adottato con DR n. 825/AG dd. 24.9.1998, modificato con DR n. 1256/2004 dd. 22.7.2004 e n. 32/2006 dd. 10.1.2006, viene emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ateneo e per via telematica.